

**Allegato alle condizioni per polizza "All Risks" a cura e spese del cliente con primaria compagnia assicurativa
SPECIFICHE DI POLIZZA**

Con riferimento agli impegni testè assunti sono qui di seguito elencate le clausole che devono formare il contenuto minimo della polizza cd 'Leasing' vincolata a favore della Società:

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Anche se oggetto di contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario, non rientrano, sotto le garanzie prestate con la presente polizza (e sono quindi esclusi):

- gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- i danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;
- i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione quali a titolo esemplificativo forme, matrici, stampi, mole, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- i beni per i quali siano trascorsi più di tredici anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- i guasti meccanici e/o elettrici;
- gli ammanchi in genere e/o gli smarrimenti riscontrati in sede di inventario e/o controllo periodico;
- il collaudo.

La Società/Compagnia di assicurazione non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SOMMA ASSICURATA

- La somma assicurata per ogni singolo bene oggetto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, dichiarata, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio) IVA esclusa.

SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO / EVENTO

- Furto o Rapina: per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali): scoperto del 20% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- Sinistri Parziali (escluso furto o rapina): scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
- Altri Sinistri Totali (escluso furto o rapina): nessun scoperto e franchigia.

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione o subnoleggio, purché sia stata autorizzata per iscritto dal Locatore/Assicurato e purché la cessione avvenga ad un unico sublocatario (sono in ogni caso esclusi la sub-sublocazione e il sub-subnoleggio).

LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di danno riconducibile a terrorismo, il limite di indennizzo per ogni sinistro e/o singola ubicazione viene stabilito nel 50% della somma assicurata.

TERRITORIALITA'

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nonché in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente per i beni considerati in "temporanea esportazione".

CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate dal Conduttore/Utilizzatore con diligenza e cura, tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

E' espressamente vietato al Conduttore/Utilizzatore:

- apportare modifiche al bene che ne possano pregiudicare la conformità alle normative vigenti,
- utilizzare il bene per scopi difforni dalla sua omologazione.

Ogni circostanza che possa comportare un aggravamento di rischio, deve essere tempestivamente notificata per iscritto dal Conduttore/Utilizzatore alla Società/Compagnia di assicurazione e al Locatore/Assicurato e da questi esplicitamente accettata, pena la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1898 C.C..

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato al Locatore/Assicurato.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

La Società/Compagnia di assicurazione si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono a rispondere delle somme che il Locatore/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate o imputabile al Locatore/Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il costruttore e/o fornitore per legge o per contratto. L'Assicurazione non comprende i danni di cui debba rispondere il Conduttore/Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate. Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

CLAUSOLA DI VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di JCB FINANCE, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano –di seguito denominata

'Locatore/Assicurato' –e la Società/Compagnia di assicurazione si obbliga:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico operante sulla copertura assicurativa e a mantenerlo invariato anche sulle polizze successive che sostituiranno la prima e sulle relative appendici;
- b) a non consentire, prima della scadenza della polizza e dei successivi rinnovi, la riduzione della garanzia prestata e a non disdettare la polizza o accettare la disdetta o richiesta di sospensione della garanzia da parte del Conduttore/Utilizzatore contraente, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato;
- c) a non accettare domande di variazione della polizza da parte del Conduttore/Utilizzatore, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato e a comunicare a quest'ultimo ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l'operatività della garanzia assicurativa;
- d) a fornire la garanzia prevista in modo continuativo, entro il termine di scadenza del vincolo, fino a quando il Locatore/Assicurato ne abbia interesse, anche nel caso che il Conduttore/Utilizzatore non faccia fronte al pagamento delle rate di premio, purché il premio stesso venga corrisposto dal Locatore/Assicurato;
- e) a tal fine, a comunicare al Locatore/Assicurato, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento, l'eventuale disdetta o richiesta di sospensione della garanzia che dovesse pervenire da parte del Conduttore/Utilizzatore, nonché il mancato pagamento del premio entro il termine previsto o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla Sua naturale scadenza;
- f) a far riconoscere al Locatore/Assicurato la facoltà di provvedere al pagamento della rata di premio entro i successivi trenta giorni e, in deroga a quanto indicato al primo comma dell'art.1901 c.c., a prestare la garanzia in modo continuativo, anche nel periodo intercorrente tra la scadenza della rata di premio ed il suo pagamento da parte del Locatore/Assicurato, nonché per trenta giorni successivi alla comunicazione ad esso Locatore/Assicurato dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza;
- g) a liquidare esclusivamente a JCB FINANCE l'indennizzo assicurativo dovuto, salvo nostra espressa autorizzazione a liquidare direttamente il Conduttore/Utilizzatore.